

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 N. **0119** del **20/02/2020**

OGGETTO Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria a procedura aperta, tramite accordo quadro, per l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1. Importo complessivo presunto di € 5.040.708,00 IVA esclusa. CIG: 82084925E2

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Tecnico patrimoniale – UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: 221

L'estensore Dott. Luigi Roberti *L. Roberti*

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Luigi Roberti

data *13/02/2020*

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Cristina Franco

data *13.02.2020*

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

data *13.02.2020*

Il presente Atto contiene dati sensibili SI NO X

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Matranga

Favorevole

data *15.2.2020*

firma *[Signature]*

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole

data *16.2.2020*

firma *[Signature]*

Non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Il Presente provvedimento si compone di n. *159* pagine di cui n. *152* pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Ianesi

*159
Ianesi*

*152
Ianesi*

N. 0119: DEL 20/2/2020

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I nella persona del Dott. Angelo Tanese;

il Decreto del presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3 ottobre 2019, con il quale viene differito il termine di scadenza contrattuale del Direttore Generale;

VISTA

la deliberazione n. I del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;

la Deliberazione n. 877 del 7 ottobre 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma I, concernente "Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I", approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00347 del 7 novembre 2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 418/2017, concernente "Criteri e modalità di attuazione dei soggiorni estivi per soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista" e ss.mm.ii.;

PREMESSO

che La ASL Roma I, in linea con le direttive regionali, considera di particolare rilevanza l'attività riabilitativa svolta in un contesto diverso da quello familiare, come quello dei soggiorni estivi, nell'ambito della presa in carico degli utenti, minori ed adulti, affetti da disabilità e/o patologia psichiatrica, quale occasione significativa per la prosecuzione e verifica del progetto riabilitativo individuale predisposto dall'équipe ASL di presa in carico, in accordo con l'utente e/o la famiglia, da realizzarsi in strutture ricettive in località turistiche del territorio italiano;

che, in linea con le direttive regionali, l'Azienda intende fornire pacchetti assistenziali differenziati in base alle esigenze di utenti rientranti nelle categorie degli adulti e minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista in carico ai servizi ASL da almeno 6 mesi al momento della domanda rientranti nelle caratteristiche stabilite nella DGR n. 501/01 e DGR n. 418/17 e adulti con disagio psichico seguiti dai servizi territoriali del DSM o inseriti nelle strutture residenziali psichiatriche a gestione diretta;

che, tenuto conto peraltro del fatto che i servizi di presa in carico non dispongono di un numero sufficiente di operatori dipendenti disponibili ed idonei ad organizzare e a garantire lo svolgimento regolare dei soggiorni estivi a favore degli utenti residenti seguiti, permane la necessità di acquisire un servizio avente ad oggetto la fornitura di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma I;

che i responsabili della Direzione del Distretto 14 e del Dipartimento di Salute Mentale, rispettivamente con comunicazioni datate 7/2/2020 e 11/2/2020, hanno validato e

condiviso il capitolato di gara completo dei nuovi fabbisogni previsti per il periodo di durata considerato;

che nelle medesime comunicazioni è stato dato atto della disponibilità di budget a ciò destinata;

CONSIDERATO

inoltre che in relazione a tali prestazioni sussiste la imprescindibile necessità di garantire la rispondenza del singolo servizio rispetto alle caratteristiche del progetto riabilitativo individuale, alle esigenze specifiche dell'utente, alle preferenze espresse dagli utenti ed alle connesse necessità familiari contingenti, al rispetto del rapporto di continuità assistenziale con altri progetti attivi (SAISH, CD, progetti di inclusione, ecc.);

che pertanto l'Azienda ha la necessità di dotarsi di uno strumento flessibile di acquisto che possa far fronte, nella fase di raccolta delle richieste soggiorno e conseguente elaborazione dei programmi personalizzati, alle suddette esigenze e permetta alle équipe territoriali di presa in carico (TSMREE/Disabili Adulti) e al DSM di valutare, congiuntamente all'utente ed alla sua famiglia, lo stato di attuazione del programma riabilitativo individuale e l'individuazione del proposta organizzativa maggiormente rispondente alle specifiche caratteristiche del singolo programma;

RITENUTO

pertanto di prevedere quale strumento di acquisto funzionale alle necessità proprie della presente iniziativa, quello dell'Accordo quadro con pluralità di operatori economici, fissando esclusivamente quantitativi del tutto indicativi dei beni oggetto dell'appalto e subordinando ogni vincolo contrattuale per l'Amministrazione all'adozione di specifici atti amministrativi che, in conseguenza delle motivate valutazioni espresse dalle équipe territoriali, autorizzino la sottoscrizione di contratti applicativi dell'Accordo, secondo modalità e contenuti definiti dagli atti di gara;

CONSIDERATO

che il DCA n. U00255 del 4 luglio 2019 recante "Approvazione della pianificazione biennale 2019-2020 degli acquisti in materia sanitaria", con riferimento alla gara in questione per un periodo di 24 mesi ed un valore annuo di € 2.500.000,00 ha sospeso l'autorizzazione con richiesta di trasmissione di documentazione integrativa;

che pertanto con nota prot. n. 11758 del 24/1/2020 è stata formulata richiesta di autorizzazione nei confronti della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, specificando che, tenuto conto della durata della procedura e dell'imminente avvio dei soggiorni oggetto di appalto, in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto all'indizione della procedura con previsione di apposita clausola risolutiva espressa del contratto eventualmente stipulato correlata all'ipotesi di sopravvenuto diniego di autorizzazione (All. I);


che in ogni caso la suddetta iniziativa di gara dovrà pertanto essere revocata in caso di sopraggiunto parere negativo da parte della Direzione Centrale Acquisti in corso di svolgimento della procedura;

ATTESO

che gli elaborati di gara prevedono che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO

pertanto, di procedere all'indizione di una gara comunitaria a procedura aperta, tramite accordo quadro, per l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica



residenti nel territorio della ASL Roma I, per la durata di 24 mesi e valore di € 5.040.708,00 iva esclusa;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata (All. 2):

- Capitolato Tecnico
- Schema di accordo quadro
- Schema di contratto attuativo
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
- Allegato 3 – Schema Offerta Economica
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy
- Allegato 6 – Contratto Privacy
- Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento bollo
- Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
- Allegato 9 – DCA U00032/2017
- Schema di Bando GURI
- Schema di Bando GUUE
- Estratto giornali

RITENUTO

peraltro, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 58, comma 1, d.lgs. 50/2016 di utilizzare, ai fini della gestione della procedura il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA, accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;

TENUTO CONTO

della necessità di provvedere alla pubblicazione, secondo legislazione vigente, del Bando di gara;

che in attuazione del disposto di cui all'art. 216, comma 11, d.lgs. 50/2016, il D.M. 2 dicembre 2016 ha confermato l'obbligo di pubblicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l'obbligo della pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara, fino all'entrata in funzionamento della piattaforma ANAC individuata nell'atto di cui all'articolo 2, comma 5, del medesimo Decreto, sulla GURI;

VISTO

l'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

RITENUTO

pertanto di porre a carico dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definita ad esito della procedura di gara, le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO

inoltre opportuno, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, di suddividere tali costi in maniera proporzionale a ciascun soggetto utilmente collocato in graduatoria;

CONSIDERATO

che in riferimento alla procedura in oggetto, con deliberazione n. 810 del 23 agosto 2019 sono state impegnate le somme necessarie a far fronte al pagamento dei contributi di gara dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, l. 66/2006,

che per la presente procedura è pari ad € 800,00, e delle spese di pubblicazione sulla GURI e che con determinazione n. 583 del 4 marzo 2019 è stato affidato il servizio di pubblicazione degli atti di gara, secondo le vigenti disposizioni normative, ed impegnata la somma a ciò necessaria;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire una gara comunitaria a procedura aperta, tramite accordo quadro, per l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi e valore di € 5.040.708,00 iva esclusa;


di prevedere che l'aggiudicazione, per l'unico lotto previsto per l'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato Tecnico
- Schema di accordo quadro
- Schema di contratto attuativo
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
- Allegato 3 – Schema Offerta Economica
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy
- Allegato 6 – Contratto Privacy
- Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento bollo
- Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
- Allegato 9 – DCA U00032/2017
- Schema di Bando GURI
- Schema di Bando GUUE
- Estratto giornali

di disporre, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all'evidenza pubblica, il Dott. Luigi Roberti, dirigente amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, ai quali si fa integrale rinvio;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Luigi Roberti



Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Cristina Franco



Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro



IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23 novembre 2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00241 del 3 ottobre 2019;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria a procedura aperta, tramite accordo quadro, per l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1. Importo complessivo presunto di € 5.040.708,00 IVA esclusa. CIG: 82084925E2", e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di indire la gara comunitaria a procedura aperta, tramite accordo quadro, per l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi e valore di € 5.040.708,00 iva esclusa;

di prevedere che l'aggiudicazione, per l'unico lotto previsto per l'appalto, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

di approvare, conseguentemente la documentazione, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:



- Capitolato Tecnico
- Schema di accordo quadro
- Schema di contratto attuativo
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
- Allegato 3 – Schema Offerta Economica
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa Privacy
- Allegato 6 – Contratto Privacy
- Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento bollo
- Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
- Allegato 9 – DCA U00032/2017
- Schema di Bando GURI
- Schema di Bando GUUE
- Estratto giornali

di disporre, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29, 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, nonché di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul "profilo di committente" della ASL Roma I, sezione "Amministrazione trasparente";

di prevedere che la nomina della Commissione Giudicatrice sarà disposta, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, con successivo atto da adottarsi dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte della procedura relativa all'evidenza pubblica, il Dott. Luigi Roberti, dirigente amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, ai quali si fa integrale rinvio;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Tanese







ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE GENERALE

PROT. 11758

DEL 24-1-2020

Alla Regione Lazio
Direzione Centrale Acquisti
c.a. Dott. Salvatore Gucci

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I

Con la presente si richiede, con riferimento alla programmazione delle gare di ambito sanitario 2019-2020, l'autorizzazione all'espletamento di una procedura aperta per l'aggiudicazione dell'accordo quadro per l'individuazione di operatori idonei a svolgere soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL ROMA I, allegando apposito modulo contenente gli elementi essenziali dell'iniziativa di acquisto e relativo capitolato tecnico.

L'iniziativa si è resa necessaria, in relazione alle esigenze evidenziate dalla UOC Accoglienza Tutela e Promozione della Salute e dalla Direzione Sanitaria del 2° distretto, al fine di far fronte all'assenza di un attuale servizio, non riconducibile ad ulteriori iniziative di acquisto concluse o programmate. Inoltre, dal momento che tale procedura era stata sospesa nel DCA 255 del 4/07/2019 in quanto in mancante di documentazione integrativa, ci si avvale di questa circostanza per inviarla.

Tenuto conto della necessità di sopperire ad un'esigenza non attualmente coperta da specifico affidamento, si rende noto che in caso di mancato riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della presente, si procederà alla indizione della procedura con previsione di apposita clausola che subordini a condizione risolutiva l'eventuale sopravvenuta stipula del contratto, in caso di eventuale diniego di autorizzazione da parte di codesta Amministrazione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Cristina Matranga

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese



**PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI
OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A
FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I**

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA: I SOGGIORNI ESTIVI

La ASL Roma I, in linea con le direttive regionali (art. 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11) considera di particolare rilevanza l'attività riabilitativa svolta in un contesto diverso da quello familiare come quello dei soggiorni estivi nell'ambito della presa in carico degli utenti, minori ed adulti, affetti da disabilità e/o patologia psichiatrica. Essi rappresentano infatti un'occasione significativa per la prosecuzione e verifica del Progetto Riabilitativo Individuale predisposto dall'équipe ASL di presa in carico, in accordo con l'utente e/o la famiglia, da realizzarsi in strutture ricettive in località turistiche del territorio italiano.

In particolare sempre la legge regionale 11/2016, nell'ambito del sistema integrato regionale degli interventi e dei servizi socio assistenziali, prevede, all'art. 29:

- la realizzazione dei servizi per la vacanza rivolti, tra l'altro, alle persone con disabilità per fornire loro periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago e consentire, contestualmente, ai familiari di fruire di momenti di sollievo e riposo (comma 1);
- la realizzazione dei servizi vacanza per le persone con disabilità, le persone con disagio psichico e le persone anziane, anche non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari (comma 2, lett.b).

I soggiorni estivi inoltre sono normati nei diversi ambiti di intervento dalla seguente legislazione regionale:

- **Salute mentale:** delibera del Consiglio Regionale 730/88, Circolare regionale dell'Assessorato Enti Locali n. 30/89 e DGR n. 501 del 10/04/2001, nelle quali viene sancita la competenza delle Aziende UU.SS.LL. nella gestione dei soggiorni estivi per pazienti assistiti dal DSM, quale prosecuzione in località climatica dei trattamenti riabilitativi abitualmente erogati agli aventi diritto.
- **Disabilità:** delibera del Consiglio Regionale 730/88, Circolari regionali dell'Assessorato Enti Locali nn. 30/89, 724/93 e 588/95 e DGR n. 501 del 10/04/2001, nelle quali viene sancita la competenza delle Aziende UU.SS.LL. nella gestione dei soggiorni estivi per portatori di handicap, quale prosecuzione in località climatica dei trattamenti riabilitativi abitualmente erogati agli aventi diritto.

Più recentemente con la DGR n. 418/2017(integrativa della DGR n. 501 del 10/04/2001) e con Circolari esplicative prot. n. 308111/2018 e n. 326231/2019, la Regione Lazio:

1. *"...assume, come punto di riferimento per le proprie politiche sociali la centralità della persona e, in favore delle persone con disabilità, promuove azioni di sistema ed interventi a carattere territoriale per favorire la presa in carico integrata, la valorizzazione delle capacità residue, l'autonomia, le pari opportunità e l'inclusione sociale"* e prende atto *"della notevole rilevanza dell'attività di riabilitazione per le persone offerta in un contesto di vita diverso da quello quotidiano come quello dei soggiorni estivi che rappresentano nel contempo:*

- Un momento specifico del percorso individuale definito dal progetto riabilitativo;
- Uno strumento per facilitare l'attuazione del progetto stesso potenziandone i risultati;
- Uno strumento che eleva la qualità della vita della persona disabile, in particolare la gestione del tempo libero, attraverso una organizzazione del servizio fondata sulla valutazione professionale competente dei bisogni di accompagnamento delle persone partecipanti, in relazione alla complessità delle loro problematiche socio-sanitarie.

La menzionata DGR 501/01 fissa altresì anche la competenza dell'Amministrazione Comunale, visto il carattere sia sanitario che socio-assistenziale dei soggiorni stessi, stabilendo che la connessa organizzazione deve scaturire sulla scorta di accordi di collaborazione tra Aziende U.S.L. e Comune di Roma, con riparto delle relative spese di gestione, che attribuisca all'Amministrazione Comunale il carico degli oneri alberghieri, di trasporto, assicurativi ed economici relativi agli utenti, e all'Azienda USL gli interi oneri per il personale relativamente al compenso per le prestazioni lavorative, spese alberghiere, di trasporto, assicurative ed economiche degli operatori impiegati nei soggiorni, siano essi dipendenti e/o in convenzione; In base a quanto stabilito dalla DGR n. 501/01 Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla Persona – U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili e Integrazione Socio-Sanitaria eroga annualmente alle AA.SS.LL. territorialmente competenti la quota sociale utile alla realizzazione dei soggiorni relativamente ai costi alberghieri, di trasporto, assicurative, organizzative e fondo economico.

La ASL Roma I, in considerazione che:

- i servizi di presa in carico Disabili Adulti, TSMREE che si avvalgono della presente procedura non dispongono di un numero sufficiente di operatori dipendenti disponibili ed idonei ad organizzare e a garantire lo svolgimento regolare dei soggiorni estivi a favore degli utenti residenti seguiti e che non sono in trattamento residenziale o semiresidenziale c/o i Centri di riabilitazione ex art. 26 (minori o adulti);
- relativamente alla realizzazione dei soggiorni estivi a favore di soggetti in carico direttamente ai servizi ASL, la Regione Lazio non ha ancora individuato Organismi Accreditati né fornito indicazioni circa le modalità di acquisizione del servizio da parte delle ASL;
- ritiene necessario attivare la presente procedura al fine di individuare Operatori cui affidare la realizzazione dei soggiorni estivi quale parte integrante del percorso riabilitativo individuale concordato tra i servizi distrettuali di presa in carico, l'utente e la sua famiglia.

La scelta della procedura di acquisizione del servizio mira quindi a conciliare l'impossibilità di definire e quantificare in modo predeterminato tipologia e durata del progetto di soggiorno maggiormente idoneo per ogni utente in carico, da assegnare ad ogni singolo Operatore, essendo il progetto di soggiorno strettamente collegato all'evoluzione del programma riabilitativo individuale, allo stato di salute ed alle condizioni socio-ambientali contingenti, con le esigenze volte a garantire la continuità assistenziale dell'utente.

La formale e motivata individuazione dell'Operatore con la proposta maggiormente corrispondente alle esigenze assistenziali e riabilitative di ogni singolo utente sarà pertanto necessariamente demandata a una fase successiva, nella quale le équipe territoriali di presa in carico (UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE) valutano, congiuntamente all'utente ed alla sua famiglia, lo stato di attuazione del programma riabilitativo individuale.

Il DSM attiva progetti di Soggiorni Estivi sia per utenti residenti al proprio domicilio in carico presso i servizi territoriali psichiatrici, sia per utenti inseriti nelle strutture residenziali a gestione diretta DSM,

L'individuazione dell'Operatore con la proposta maggiormente corrispondente alle esigenze assistenziali e riabilitative di ogni singolo utente sarà determinata con analoghe modalità.

Destinatari:

Come ribadito anche nell'Allegato A della DGR 407 del 25/06/2019:

- a) *Adulti e minori con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista in carico ai servizi ASL da almeno 6 mesi al momento della domanda rientranti nelle caratteristiche stabilite nella DGR n. 501/01 e DGR n. 418/17: "... soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista, in carico ai servizi socio-sanitari territoriali presso i servizi delle AA.SS.LL. ovvero c/o i Centri e/o gli istituti di riabilitazione accreditati per i quali i servizi abbiano espresso una valutazione positiva sull'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di soggiorni vacanza, coerentemente agli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale per soggetto disabile".*
- b) *Adulti con disagio psichico seguiti dai servizi territoriali del DSM o inseriti nelle strutture residenziali psichiatriche a gestione diretta, in particolare ci si riferisce a pazienti presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale, seguiti o a livello territoriale, o a livello residenziale nelle strutture residenziali psichiatriche a gestione diretta DSM. Pazienti discretamente autonomi in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo.*
- c) *La DGR n. 501/01 stabilisce inoltre che i soggiorni per gli utenti in trattamento c/o i Centri e gli Istituti di riabilitazione accreditati in regime residenziale e semiresidenziale sono organizzati dal Centro/Istituto presso il quale è in carico il disabile e sono a carico del SSR.*

I. COMPITI E FUNZIONI DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI PRESA IN CARICO TERRITORIALMENTE COMPETENTI (TSMREE/DISABILI ADULTI/DSM).

La ASL Roma I si riserva la raccolta e la valutazione delle domande di partecipazione degli utenti, l'individuazione del corretto rapporto assistenziale per ogni singolo utente, la composizione dei gruppi, l'indicazione del progetto di soggiorno più idoneo al singolo utente, il parere positivo vincolante sul progetto operativo proposto dagli Operatori, la vigilanza sul corretto svolgimento, eventuali sopralluoghi e la verifica finale.

I Responsabili dei servizi distrettuali di presa in carico (UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM), sentito il parere delle equipe territorialmente competenti, a seguito del completamento della procedura, individuano gli Operatori economici firmatari dell'Accordo Quadro cui affidare i singoli turni di soggiorno per ciascun UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM.

L'individuazione sarà fatta tenendo conto, oltre che delle condizioni economiche offerte, della rispondenza della proposta organizzativa rispetto alle caratteristiche del progetto riabilitativo individuale, rispetto alle esigenze specifiche dell'utente, alle preferenze espresse dagli utenti ed alle connesse necessità familiari

contingenti, al rispetto del rapporto di continuità assistenziale con altri progetti attivi (SAISH, CD, progetti di inclusione, ecc..).

In particolare, i servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti(UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM):

- Ricevono le richieste di soggiorno da parte dell'utente e/o della sua famiglia pervenute entro il 31/03 dell'anno di realizzazione del soggiorno;
- Verificano la sussistenza dei requisiti di accesso (utenti in carico da almeno sei mesi) e definiscono la graduatoria distrettuale entro il 30/04;
- Elaborano per ogni utente un programma personalizzato, definiscono la modalità di realizzazione del soggiorno più idonea (gruppo o individuale) rispetto al percorso riabilitativo individuale e il livello assistenziale maggiormente rispondente alle sue esigenze ;
- Predispongono il Piano di assistenza rispetto a quattro livelli assistenziali :
 - **altissimo**: rapporto operatore/utente 2:1 o 3:2;
 - **alto**: rapporto operatore/utente 1:1;
 - **medio**: rapporto operatore/utente 1:2;
 - **basso**: rapporto operatore/utente 1:3.
- Definiscono la composizione dei gruppi e la Tipologia di soggiorno: standard, autogestito, culturale o individuale a pacchetto più idonea a realizzare gli obiettivi di ogni gruppo e ne quantificano il costo preventivo, nell'ambito della disponibilità del budget assegnato;
- Definiscono la composizione dei gruppi e la Tipologia di soggiorno per il DSM (Tradizionale o culturale) più idonea a realizzare gli obiettivi di ogni gruppo;
- Programmano tutti i turni da realizzare Disabili adulti/TSMREE nell'ambito della disponibilità del budget assegnato;
- Forniscono agli Operatori individuati la documentazione sanitaria e socio-sanitaria, le informazioni e le indicazioni necessarie a rispondere ai bisogni assistenziali e di cura di ciascun utente;
- Programmano gli incontri preliminari e di verifica tra l'Operatore, l'utente e la sua famiglia e tutti i partecipanti al soggiorno;
- Garantiscono il monitoraggio continuo durante lo svolgimento del soggiorno, effettuano accertamenti periodici, sopralluoghi con o senza preavviso;
- Effettuano la verifica finale congiuntamente all'utente ed alla sua famiglia;
- Inviao agli amministrativi incaricati della preliquidazione delle fatture lo specchio con l'evidenziazione del costo di tutti i Soggiorni Estivi previsti, per consentire agli stessi l'emissione degli ordini di anticipo per gli Organismi, pari alla quota del 50% della spesa prevista per ciascun Soggiorno Estivo;
- Attestano il corretto svolgimento del soggiorno in base alle verifiche dirette ed alla documentazione prodotta dall'Organismo;

- Dopo il rientro di ciascun Soggiorno Estivo i servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Disabili adulti/UOC TSMREE) inviano tempestivamente agli amministrativi incaricati della preliquidazione delle fatture a SALDO, l'importo riconosciuto per il servizio reso a SALDO dall'Organismo per ciascun gruppo partito;
- Dopo il rientro degli utenti che hanno effettuato il Soggiorno Estivo in indiretta, i servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti (Disabili adulti) accolgono e controllano i giustificativi di spesa di cui l'utente chiede il rimborso. Alla fine del controllo effettuato inviano una nota al Funzionario delegato con l'indicazione dell'ammontare del corrispettivo da rimborsare all'utente attraverso apposito bonifico a cura dello stesso, nonché copia dei giustificativi di spesa. Successivamente i servizi competenti (Disabili adulti) trasmettono al Funzionario delegato la documentazione in originale dei giustificativi di spesa, da consegnare alla UOC Bilancio e Contabilità per la rendicontazione finale e il successivo discarico legale.

2. IL MODELLO DI SOGGIORNI ESTIVI DELLA ASL ROMA I

I "Soggiorni estivi" sono definibili come la realizzazione, all'interno del "continuum assistenziale" predisposto dai servizi di presa in carico, di un "pacchetto" di attività riabilitative, educative, ricreative e tutelari, nonché nelle situazioni di disabilità, di assistenza diretta alla persona, finalizzate al prendersi cura dell'utente per un numero definito di giornate, da svolgersi in strutture turistiche del territorio nazionale.

Essi hanno l'obiettivo di consentire alla persona di ampliare la propria socialità, di potenziare il proprio livello di autonomia e di inclusione sociale in contesti diversi da quelli abituali, di sostenere il nucleo familiare offrendo dei periodi di sollievo e, conseguentemente, di contrastare il fenomeno del ricorso improprio alla istituzionalizzazione impropria o precoce. Infine tali soggiorni potrebbero avere l'obiettivo di favorire, in via sperimentale ed ove appropriato ed in presenza delle condizioni necessarie (soggiorni programmati in base ad una valutazione del progetto riabilitativo individuale e di gruppo e condivise dai Servizi di presa in carico e dalle famiglie), un percorso di riabilitazione mirato a rafforzare l'autonomia individuale e di gruppo in coerenza con il progetto di vita sul "durante e dopo di noi".

Il DSM ritiene inoltre di dover programmare il 70% delle possibilità di partenza nei mesi di luglio, agosto e settembre, ed il 30% delle possibilità di partenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Caratteristiche dei soggiorni richiesti:

Tipologia: Soggiorno di gruppo con assistenza, in pensione completa: standard, autogestione o culturale. Soggiorno individuale con assistenza, in pensione completa (standard), autogestione o culturale.

Durata: Soggiorni lunghi (7gg in pensione completa), soggiorni brevi (2-3 gg) in pensione completa, soggiorno quotidiano (senza pernottamento).

Località: mare, collina, lago, montagna, città d'arte, distanti di norma non oltre 4/5 ore di viaggio o 400/500 km da Roma, sempre nelle vicinanze di un presidio medico turistico e struttura sanitaria ospedaliera.

Servizio di assistenza: Assistenza secondo quanto dettagliato al punto 4) del presente capitolato da parte di personale qualificato per tutta la durata del soggiorno e durante il viaggio di andata e ritorno.

In ogni gruppo di soggiorno, oltre al personale di assistenza diretta, è richiesta la presenza continuativa di un operatore con funzione di Capogruppo (salvo diversa richiesta della ASL Roma I)

Tipologia di strutture ricettive: strutture turistiche in regola con la normativa vigente di settore (albergo/villaggio/agriturismo/residence ecc.), senza barriere negli spazi comuni, camere attrezzate in caso di disabilità motoria o mista, servizio di ristorazione interno.

Le strutture proposte dovranno essere vicine a centri abitati e di interesse turistico, offrire spiaggia attrezzata (se mare o lago) e/o piscina, escursioni e/o animazione.

Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare durante uno stesso periodo un numero di disabili non superiore al 15% della capienza (in fase di individuazione dell'operatore lo stesso dovrà fornire dichiarazione di impegno della struttura individuata).

Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone con disabilità. Tale possibilità potrà essere eccezionalmente autorizzata di volta in volta da UOC Percorsi Servizi disabili/UOC TSRMEE/DSM di presa in carico territorialmente competenti della ASL Roma I, esclusivamente in presenza di specifiche esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Servizio alberghiero: stanze 2/3 letti o Bungalow 3/6 posti con bagni privati (per gli utenti con patologia psichiatrica i bungalow devono essere max. di 3 posti. Per il DSM le stanze devono contenere massimo 2 letti singoli e i Bungalow devono essere massimo di quattro posti con bagno privato; per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola), spazi comuni di socializzazione, servizio bar e ristorazione, trattamento di pensione completa o di autogestione, con bevande ai pasti, con animazione, con piscina, spiaggia attrezzata, possibilità di escursioni, biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, servizio di navetta o pulmino a disposizione, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari.

Servizio di accompagnamento: da e per Roma, deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati), in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

L'accompagnamento di persone con disabilità motoria o mista deve avvenire con mezzi attrezzati specificatamente a norma di legge.

In entrambi i casi è tassativamente richiesta la presenza sul mezzo di un numero di assistenti pari a quello previsto nella composizione del gruppo.

Per gli utenti con disagio psichico non è richiesta la disponibilità di mezzi di trasporto attrezzati.

Definizione di pacchetto: Si intende per pacchetto assistenziale l'insieme dei servizi richiesti necessari a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale (all inclusive) e la quantificazione dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione.

Tipologia di Pacchetti Assistenziali previsti con presenza degli operatori sulle 24 ore differenziati in:

a) **altissimo:** rapporto operatore/utente 2:1 o 3:2;

- b) **alto**: rapporto operatore/utente 1:1;
- c) **medio**: rapporto operatore/utente 1:2;
- d) **basso**: rapporto operatore/utente 1:3.

Il DSM prevede esclusivamente pacchetti a basso livello assistenziale.

3. COMPITI E FUNZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI RICHIESTI ALL'EROGATORE DEL SERVIZIO

Tutti gli erogatori partecipanti sono tenuti a dare disponibilità a realizzare soggiorni per tutti i livelli assistenziali (1/3; 1/2; 1/1; 3/2 e 2/1) e per tutte le tipologie: standard, autogestiti, individuali e culturali. All'Erogatore del servizio è richiesta la Proposta operativa per la realizzazione di uno o più turni di soggiorno così come dettagliato al paragrafo 1.

In particolare viene richiesto:

- Assistenza sulle 24 ore degli utenti componenti il gruppo così come individuato dai servizi territoriali di presa in carico della ASL Roma I;
- Servizio alberghiero, incluso di vitto, alloggio, bevande ai pasti, diete personalizzate in caso di intolleranze, anche in forma autogestita come richiesti dalla ASL;
- Servizio di accompagnamento da e per Roma, ed in loco, anche con mezzi attrezzati specificatamente a norma di legge in caso di disabilità motoria o mista. L'erogatore è tenuto a garantire il pasto sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno. E' tassativamente richiesta la presenza sul mezzo di un numero di assistenti pari a quello previsto nella composizione del gruppo;
- Per il DSM, i centri di raccolta per la partenza dei singoli gruppi devono essere o presso il DSM o presso la struttura residenziale psichiatrica ospitante;
- Escursioni in loco (almeno 2 per soggiorno di 7 gg ed 1 per quelli brevi di 2-3 gg), attività ludico-ricreative e animazione (per le quali è previsto che anche per il DSM il costo sarà a totale carico dell'Erogatore). Qualora si concordasse per un soggiorno con numero di notti inferiore a 7, le escursioni saranno ridotte in proporzione alla durata del soggiorno stesso.
- Inclusione dei componenti del gruppo nell'ambiente sociale di svolgimento del soggiorno;
- Assistenza infermieristica ove richiesta.

Inoltre sono richiesti:

- Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i referenti dei servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Serv.. DisabiliAdulti/UOC TSMREE/DSM), con l'utente, i familiari, le strutture ricettive, ed altri organismi a vario titolo coinvolti nell'organizzazione dell'attività stessa;
- Realizzazione delle attività secondo quanto stabilito dai servizi di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Serv.. DisabiliAdulti/UOC TSMREE/DSM);

- Incontri organizzativi preliminari con gli utenti concordati con servizi di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Serv.Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM);
- Incontri di verifica dell'esperienza concordati con servizi di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Serv. Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM);
- Presentazione nei tempi stabiliti del materiale documentale come di seguito specificato (relazioni, attestazioni presenza, documentazione contabile ecc.);
- L'Erogatore dovrà presentare ai servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti(UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM) entro e non oltre trenta giorni dalla fine del soggiorno, la relazione sull'andamento del soggiorno stesso, i fogli firma degli operatori, il foglio riepilogativo delle presenze firmato e timbrato dalla struttura ricettiva. Per il DSM, la documentazione succitata verrà consegnata al Servizio Sociale ed Amministrativo del Dipartimento.
- L'Erogatore documenterà le spese attraverso presentazione di due fatture per ciascun Soggiorno Estivo: una emessa in ANTICIPO per l'ammontare del 50% della spesa preventivata e l'altra a SALDO per l'importo concordato al rientro dei gruppi con i servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti (UOC Percorsi Disabili Adulti /UOC TSMREE/DSM). L'emissione delle fatture da parte dell'Erogatore dovrà avvenire solo dopo la comunicazione da parte degli amministrativi incaricati della preliquidazione, dei rispettivi ordini di acquisto servizio emessi per ciascun Soggiorno Estivo.
- Per il DSM, l'Erogatore presenterà regolari fatture distinte per soggiorni di territorio da Soggiorni residenze. Per i soggiorni di territorio, dovrà essere distinto il costo del trasporto andata/ritorno all'interno della tariffa generale;
- Per il DSM, il disciplinare di Roma Capitale riconosce una quota definita "Fondo Cassa" al di fuori della tariffa stabilita ad utente per attività ludico/ricreative oltre le due escursioni previste nel contratto. Tale quota di massimo € 8,00, pro-capite a soggiorno, se utilizzata dovrà essere anticipata dall'Erogatore e rimborsata, tramite fattura separata, con allegati gli scontrini ed una breve descrizione delle attività svolte, distinguendo costi per Operatori/Accompagnatori e costi per utenti.
- Inoltre, dovrà garantire la descrizione delle attività effettuate secondo quanto richiesto dall'ASL Roma I.

4. IL PERSONALE DI ASSISTENZA DELL'EROGATORE AGGIUDICATARIO

Tutto il personale deputato all'assistenza dovrà risiedere, insieme agli utenti affidati, nella struttura per tutto il periodo di svolgimento del soggiorno stesso, nonché accompagnare il gruppo in tutti gli spostamenti da e per Roma e in loco, salvo diversa indicazione del servizio ASL di presa in carico.

Capogruppo soggiorni per minori e adulti con disabilità: l'operatore con incarico di capogruppo, educatore o operatore socio-sanitario, deve avere precedente qualificata esperienza almeno biennale nel campo specifico dei gruppi soggiorno. In casi particolari può essere proposto come capogruppo anche l'operatore di assistenza con adeguate capacità relazionali e organizzative che abbia maturato esperienza specifica di realizzazione di soggiorni almeno triennale e individuato dai Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili adulti/UOC TSMREE a garanzia della continuità assistenziale. L'operatore dovrà presentare, ai

Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili adulti/UOC TSMREE, un elenco di capigruppo da impiegare nei Soggiorni Estivi con Curriculum vitae di ciascuno entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza del primo gruppo.

L'operatore con incarico di capogruppo si occupa delle attività organizzative, gestionali nonché amministrative del soggiorno assegnatogli. Ha il compito di organizzare e supervisionare durante il soggiorno tutta l'attività assistenziale e ricreativa coinvolgendo utenti e colleghi, secondo quanto richiesto dalla ASL. Gestisce i rapporti con la struttura ospitante, con gli operatori ASL di riferimento, con i familiari e con gli operatori turistici coinvolti. Mette in atto tutte le possibili soluzioni tecnico-organizzative per favorire il positivo svolgimento del soggiorno. Nell'esperienza realizzata in questi anni il soggiorno è risultato più efficace quando il Capogruppo è stato coinvolto in tempo utile anche nella fase di preparazione e pertanto dovrà essere previsto un incontro preliminare del Capogruppo con il gruppo utenti e operatori prima della partenza. L'operatore capogruppo, è sempre individuato tra gli operatori di assistenza diretta ed è già conteggiato nei costi dei pacchetti assistenziali.

Il capogruppo dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato e alle indicazioni dei servizi di presa in carico.

Capogruppo Soggiorni DSM: l'operatore con incarico di capogruppo sarà un operatore del DSM della ASL Roma I o altro operatore individuato dal DSM a garanzia della continuità assistenziale. Si occuperà delle attività organizzative e gestionali del soggiorno assegnatogli. Avrà anche il compito di organizzare e supervisionare, durante il soggiorno, tutta l'attività assistenziale e ricreativa, coinvolgendo utenti e colleghi, secondo quanto previsto nel progetto.

Il capogruppo dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato e alle indicazioni dei servizi di presa in carico.

Personale di assistenza diretta per minori e adulti con disabilità e DSM: Assistente di base o OSS con esperienza almeno biennale nel settore dell'assistenza diretta alla persona con disabilità/disturbi psichiatrici. Nel periodo di soggiorno è utile assicurare, ove possibile, una continuità assistenziale con assegnazione di un operatore già conosciuto (Saish o Laboratori) e ciò risulta particolarmente necessario per gli utenti con disabilità grave (autismo, disabilità multipla).

E' indispensabile una adeguata conoscenza della lingua italiana in caso di operatori non italiani.

Ha compiti di assistenza diretta, cura della persona e vigilanza degli utenti assegnati, deve contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi socio-riabilitativi individuali e di gruppo, in primo luogo lo sviluppo dell'autonomia e della socializzazione.

Si attiene alle indicazioni del capogruppo e collabora attivamente con i colleghi per favorire il buon andamento del soggiorno. Tutto il personale assegnato al servizio dovrà tenere durante tutta la durata del soggiorno comportamento decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e professionalità; dovrà osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso (per es. concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASL, i suoi dipendenti, i suoi assistiti).

I principali interventi da garantire inclusi nell'assistenza sono:

- cura della persona (OSS, OTA...);
- supporto e/o somministrazione pasti;
- movimentazione e supporto nei passaggi posturali;
- supporto e/o accompagnamento negli spostamenti;
- supporto e/o supervisione delle dinamiche di gruppo;
- supporto nell'implementazione delle autonomie personali e sociali (uso del denaro, organizzazione /preparazione pasti, cura degli spazi personali, ecc.)
- organizzazione e gestione delle attività ricreativo culturali e logistiche;
- comunicazione con la famiglia e/o al care-giver;
- comunicazione e monitoraggio delle attività con il servizio inviante.

Rientrano, se previsti dal Piano/Programma Assistenziale/Riabilitativo:

- igiene personale (comprensiva del bagno a letto e dell'igiene intima)
- bagno assistito
- supporto assunzione terapie orali
- gestione delle emergenze (accompagnamento pronto soccorso e/o richiesta intervento guardia medica)
- assistenza funzioni evacuative (anche eventualmente svuotamento manuale del retto)
- cura dell'assetto posturale
- prevenzione decubiti

L'Erogatore aggiudicatario si impegna, sulla base del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a fornire ai propri operatori informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tipologie di Soggiorni:

1.a) Soggiorno standard e Soggiorno Individuale si intende:

- soggiorno di 7 notti 8 gg, salvo richieste specifiche, (anche frazionabili in gite e/o week end / culturali) con presenza operatori sulle 24 ore, realizzato in strutture turistiche regolarmente autorizzate (albergo/villaggio/agriturismo/residence) che dovranno offrire: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, con o senza animazione, con o senza piscina, servizio spiaggia attrezzata, escursioni (almeno 2 per soggiorno), servizio di navetta o pulmino, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari. Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza barriere negli spazi comuni, presenza camere attrezzate per disabili motori, trasporto da e per Roma con mezzi idonei anche per il trasporto disabili motori. In alcuni gruppi potranno essere richieste, per casi eccezionali, prestazioni infermieristiche che l'operatore economico si impegna a fornire e che saranno oggetto di rimborso nei confronti del medesimo. Per il DSM è richiesta la presenza di animazione nella struttura alberghiera.

- Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare, durante uno stesso periodo, un numero di disabili non superiore al 15% della capienza. Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone disabili. Tale possibilità potrà essere eccezionalmente autorizzata di volta in volta dalla ASL Roma I, esclusivamente in presenza di specifiche esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.
- Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. E' tassativamente richiesta la presenza sul mezzo di un numero di assistenti pari a quello previsto nella composizione del gruppo

1.b) Soggiorno Culturale si intende:

- Soggiorno breve di 2-3 notti con presenza operatori sulle 24 ore, realizzato in strutture turistiche regolarmente autorizzate (albergo/villaggio/agriturismo/residence) in località di interesse culturale. Si intende incluso: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, con o senza animazione, con o senza piscina, servizio spiaggia attrezzata, escursioni giornaliere, servizio di navetta o pulmino, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari. Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza barriere negli spazi comuni, presenza camere attrezzate per disabili motori ove richiesto.

Il soggiorno può prevedere tappe in diverse località e strutture alberghiere.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. E' tassativamente richiesta la presenza sul mezzo di un numero di assistenti pari a quello previsto nella composizione del gruppo

- Soggiorno breve di 1 giornata (6-8 ore senza pernottamento) con presenza continua degli operatori, realizzato in località di interesse culturale e/o paesaggistico.

Il soggiorno può prevedere tappe in diverse località.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. E' tassativamente richiesta la presenza sul mezzo di un numero di assistenti pari a quello previsto nella composizione del gruppo. Per tale tipo di soggiorno si applicheranno i prezzi offerti dall'operatore economico con riferimento alla categoria soggiorno standard ridotti del 40%.

2) Soggiorno autogestito si intende:

- soggiorno di 7 notti e 8 gg, salvo richieste specifiche, (anche frazionabili in gite e/o week end) con presenza operatori sulle 24 ore realizzato in strutture turistiche regolarmente autorizzate (residence/villaggio/agriturismo /ostello, B&B ecc.), servizio accompagnamento, disponibilità in loco di un mezzo di trasporto attrezzato, sostegno e guida alla preparazione dei pasti, corso autonomia, animazione, escursioni (almeno 2 per soggiorno), servizio spiaggia attrezzata, con o senza piscina, possibilità pasti personalizzati per intolleranze. Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza barriere negli spazi comuni, camere attrezzate per disabili motori.
- Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare durante uno stesso periodo un numero di disabili non superiore al 15% della capienza.

- Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone disabili. Tale possibilità potrà eccezionalmente essere autorizzata di volta in volta dalla ASL Roma I, esclusivamente in presenza di particolari esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.
- Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. E' tassativamente richiesta la presenza sul mezzo di un numero di assistenti pari a quello previsto nella composizione del gruppo
- Il DSM non organizza soggiorni autogestiti.

6. DATI DIMENSIONALI

Spesa storica ASL ROMA I e numero di utenti per distretto

NUMERO UTENTI	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 13	Distretto 14	Distretto 15	PIPSM	TSMREE	TOTALE ASL
Spesa storica 2018 Disabilità € iva inclusa	241.573,45	312.746,33	534.351,61	190.907,76	266.094,55	284.360,35	0	292.204,50	2.122.238,55
N. Utenti con disabilità	175	198	268	145	197	185	0	118	1286
Spesa storica 2019 Disagio mentale € iva esclusa	60.413,54	31.044,84	65.040,50	44.065,86	76.267,46	21.948,11	5.174,14	0	237.666,29
N. Utenti con disagio mentale	62	n.d.	77	50	78	19	n.d.	0	286

Previsione soggiorni 2020 ripartita per distretti e bisogni assistenziali di ciascun utente.

Definizione e Quantificazione dei pacchetti assistenziali da realizzare nel 2020 per minori e adulti con disabilità

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti necessari a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale (all inclusive) e la quantificazione dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione.

Quindi gli utenti con disabilità sono rappresentati ripartiti per livello assistenziale e per ogni distretto, questo dato moltiplicato per il costo di ogni pacchetto giornaliero per la durata media di 7 notti e 8 gg, di soggiorno in pensione completa determinerà la previsione di spesa per ogni distretto.

Definizione di presa in carico per Livello Assistenziale Adulti e Minori con Disabilità

Pacchetto Bassa Intensità assistenziale rapporto operatore/utente medio: 1/3 più capogruppo.

Pazienti discretamente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante

tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Per facilitare al meglio lo svolgimento di tali attività ed assicurare qualità all'esperienza di tali attività deve essere applicato per quanto possibile il principio di omogeneità nella costituzione dei gruppi.

Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

Costo giornaliero pacchetto livello basso: rapporto operatore/utente: 1/3	Disabili Adulti, TSMREE (numero)
Numero utenti per soggiorno	9
Numero operatore per soggiorno	4

Pacchetto Media intensità assistenziale: *rapporto operatore/utente medio: 1/2 più capogruppo.*

Pazienti parzialmente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali diretti alla cura della persona, durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Per facilitare al meglio lo svolgimento di tali attività ed assicurare qualità all'esperienza deve essere applicato per quanto possibile il principio di omogeneità nella costituzione dei gruppi.

Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali e, ove necessario, sorveglianza notturna.

Costo giornaliero pacchetto livello medio: rapporto operatore/utente: 1/2	Disabili Adulti, TSMREE (numero)
Numero utenti per soggiorno	8
Numero operatore per soggiorno	5

Pacchetto Alta Intensità assistenziale: *rapporto operatore/utente medio: 1/1 più capogruppo.*

Pazienti non autonomi/autosufficienti affetti da gravi disabilità intellettiva, motoria e/o mista in sufficiente compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali quotidiani diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario dedicato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita la sorveglianza notturna.

Costo giornaliero pacchetto livello alto: rapporto operatore/utente: 1/1	Disabili Adulti, TSMREE (numero)
---	-------------------------------------

Numero utenti per soggiorno	6
Numero operatore per soggiorno	7

Pacchetto Altissima Intensità assistenziale: rapporto operatore/utente medio: 2/1 o 3/2 più capogruppo.

Pazienti totalmente non autonomi/autosufficienti affetti da gravissime disabilità intellettiva, motoria e/o mista in compenso precario e passibile di riacutizzazioni sia dal punto di vista comportamentale o fisico. Necessitano di un intervento continuativo programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi continuativi assistenziali nelle ore diurne e notturne, diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di uno/due operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita l'assistenza notturna.

Costo giornaliero pacchetto livello altissimo: rapporto operatore/utente: 2/1 o 3/2	Disabili Adulti, TSMREE rapporto operatore/utente 2/1 (numero)	Disabili Adulti, TSMREE rapporto operatore/utente 3/2 (numero)
Numero utenti per soggiorno	4	4
Numero operatore per soggiorno	9	7

Previsione n. partecipanti con disabilità coinvolti nei soggiorni estivi 2020 suddivisi per Pacchetti assistenziali e per distretto

N. Pacchetti 2020 Utenti con disabilità Divisi per livello assistenziale	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 13	Distretto 14	Distretto 15	TSMREE	TOTALE ASL
N. Livello basso 1/3	0	0	12	9	48	21	0	90
N. Livello medio 1/2	66	75	98	40	35	57	70	441
N. Livello alto 1/1	70	93	105	45	42	41	87	483
N. Livello altissimo 3/2	0	0	0	0	9	6	4	19
N. Livello altissimo 2/1	9	11	33	0	12	14	12	91
Totale utenti	145	179	248	94	146	139	173	1.124

Definizione e quantificazione dei pacchetti assistenziali da realizzare nel 2020 per utenti con disagio mentale

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti e dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione (all inclusive) necessaria a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale. Ogni turno di soggiorno è composto mediamente da n. 6 utenti e n. 2 operatori, di cui uno dipendente DSM, o suo incaricato, e uno fornito dall' Erogatore.

Tutti gli utenti con disagio mentale afferiscono al livello assistenziale basso rapporto 1:3 e sono ripartiti per distretto. Il costo giornaliero ad utente di soggiorno in pensione completa, moltiplicato per il numero di utenti, determinerà la previsione di spesa per ogni distretto. Si precisa che per il DSM il costo del pacchetto è composto da costo accompagnamento e costo in pensione completa (all inclusive).

Definizione di presa in carico per Livello Assistenziale per utenti con disagio mentale

Bassa Intensità assistenziale rapporto operatore/utente medio 1:3 con capogruppo DSM

Pazienti discretamente autonomi affetti da **disagio mentale** con buon compenso globale, che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

Costo onnicomprensivo del soggiorno per pacchetto assistenziale giornaliero calcolato su un gruppo medio composto come indicato

DSM Costo giornaliero pacchetto livello basso: rapporto operatore/utente 1:3	Numero
Numero medio utenti per soggiorno	6
Numero operatore per soggiorno	2

Previsione n. partecipanti DSM coinvolti nei soggiorni estivi 2020 suddivisi per distretto

N. Pacchetti 2020 utenti DSM	Distretto 1	Distretto 2	Distretto 3	Distretto 13	Distretto 14	Distretto 15	Totale pacchetti DSM
N. utenti Livello basso 1:3 DSM	83	52	70	40	70	40	355

7. STANDARD DI PROCESSO

L' Erogatore aggiudicatario, oltre alle prestazioni elencate che si intendono integralmente accettate, deve garantire i seguenti Standard di processo:

- attivazione di ciascun soggiorno assegnato entro i termini previsti dall'affidamento;
- rendicontazione dei soggiorni, secondo le modalità richieste dall' ASL Roma I;
- supporto nelle attività di verifica da parte dell' ASL Roma I sull' effettuazione del servizio

8. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RAPPRESENTANTE DELL' EROGATORE AGGIUDICATARIO.

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, ai sensi dell'articolo 101 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'ASL Roma I designa il Direttore dell'esecuzione del contratto, a cui sono attribuiti tutti i compiti previsti dal medesimo articolo. L' Erogatore aggiudicatario deve garantire, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi previsti di cui al presente AQ, l'individuazione di un rappresentante per la gestione tecnico amministrativa del rapporto contrattuale che assume il ruolo di referente unico nei confronti dell'ASL Roma I nella fase esecutiva dei contratti applicativi, costituisce l'interfaccia decisionale con la S.A. per conto dell' Erogatore aggiudicatario, cura i rapporti con il DEC, cura la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata, garantisce la massima collaborazione possibile ai competenti organi dell'ASL Roma I.

9. REPORTISTICA E CUSTOMER SATISFACTION

Oltre a quanto già stabilito nel paragrafo 3, gli operatori individuati sono tenuti a trasmettere, anche in formato elettronico editabile, report mensili e report conclusivo contenente analisi e dati perlomeno riferiti alle tipologie di soggiorno, durata, numero di utenti coinvolti, luoghi di svolgimento e tipologia di pacchetto assistenziale suddivisi per le strutture UOC Percorsi Disabili Adulti/UOC TSMREE/DSM, il cui contenuto dovrà essere concordato con il DEC del contratto.

Unitamente alla reportistica, gli operatori individuati dovranno garantire, compreso nel prezzo del servizio, la realizzazione di un sistema di rilevazione della customer satisfaction da definire tramite sottoposizione ai familiari ed utenti del servizio di appositi formulari, il cui contenuto deve essere preventivamente concordato con il DEC del contratto e dei cui risultati lo stesso dovrà essere aggiornato mensilmente tramite apposita relazione. Su richiesta, la documentazione originale in questione dovrà essere messa a disposizione del DEC medesimo.

Rimane ferma la facoltà per l'Azienda di richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

10. PENALI

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali la ASL Roma I potrà applicare nei confronti della Ditta Aggiudicataria le seguenti penali:

Inadempienza	U.M.	Penale base (€)
Mancata attivazione/ svolgimento del servizio	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo
Ritardata attivazione del servizio rispetto alle date programmate	giorno	0,5 per mille del valore del contratto esecutivo
Non conformità della struttura ricettiva rispetto alle previsioni del capitolato o dell'offerta tecnica	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo

Capogruppo/Servizio di assistenza prestato con personale non conforme alle professionalità offerte e/o richieste dal capitolato	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo
Mancata presenza di assistenti sul mezzo utilizzato per il servizio di accompagnamento in numero pari a quello richiesto	evento	1 per mille del valore del contratto esecutivo
Mancata fornitura del servizio escursioni in numero e natura di cui al capitolato o all'offerta tecnica	evento	0,7 per mille del valore del contratto esecutivo
Fatturazione/Rendicontazione non conforme alle indicazioni di cui ai paragrafi 3 e 7 del capitolato	evento	0,7 per mille del valore del contratto esecutivo
Mancata fornitura della ulteriore documentazione di cui al paragrafo 3 del capitolato	evento	0,5 per mille del valore del contratto esecutivo
Ritardata trasmissione della reportistica	giorno	0,3 per mille del valore del contratto esecutivo
Rilevazione della customer satisfaction non conforme al paragrafo 9 del capitolato	evento	0,5 per mille del valore del contratto esecutivo

Constatato l'inadempimento/ritardo, la ASL comunicherà alla Ditta Aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della ASL a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta Aggiudicataria le penali come sopra indicate.

Nell'ipotesi sub 2) di ritardata sostituzione dei prodotti qualitativamente difformi, resta in ogni caso ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi degli artt. 298 co. 2 del D.P.R. 207/10 e art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.





**PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI
OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A
FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I**

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI IDONEI A SVOLGERE
SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON
DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA
ASL ROMA I**

Premesso:

- che con Deliberazione n. _____ del _____ è stata indetta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'apposita procedura di gara aperta per l'individuazione di operatori idonei a svolgere soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della Asl Roma I e sono stati approvati integralmente gli atti di gara;
- che al termine della procedura di gara, con Deliberazione n. _____ del _____ è stata aggiudicata la procedura per la stipula di un A.Q. multi fornitore, CIG _____, per un importo complessivo presunto pari ad € _____ IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento del servizio in via definitiva con riserva di efficacia a favore di Codesta Spettabile ditta alle condizioni di seguito riportate:
 - o che Codesta ditta ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a eseguire le prestazioni oggetto della procedura, con modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
 - o che Codesta ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;
 - o che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione del presente accordo il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva di _____, conservato agli atti dell'ente;
 - o che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Accordo o previsti negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato, in conformità all'art 103 del D.lgs. 50/16, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____ (Euro _____/00);
 - o che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che lo stesso ha presentato quanto previsto nel disciplinare per la stipula dell'Accordo Quadro;
 - o che _____ è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, laddove ricorressero i presupposti l'ASL Roma I, si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del d.lgs 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente Accordo Quadro;
 - o che sono stati assolti gli obblighi relativi alla comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, art 3 della L. 136/2010: conto corrente n. _____, intestato al Fornitore,

presso _____ e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CINEU/CINIT/
A.B./CAB/N. c/c _____.

- o che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti della ASL Roma I, che abbiano esercitato, per conto della ASL Roma I, poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
- o che la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.
- o che con la stipula del presente AQ il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'A.S.L. Roma I;
- o che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato secondo quanto riportato nel capitolato tecnico e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017 della Regione Lazio.

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma I può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi: intervenuto diniego anche parziale, prima della scadenza contrattuale, da parte della Centrale Acquisti regionale all'espletamento e/o all'aggiudicazione del presente appalto, in riscontro alla formale richiesta di autorizzazione ritualmente trasmessa dall'Azienda contraente;

Riconosciute, confermate e approvate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'Asl Roma I e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa, si conviene di procedere alla stipula del presente Accordo Quadro.

L'AQ avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula.

Il presente AQ sottoscritto digitalmente dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC: protocollo@pec.aslroma1.it nel termine di 7 giorni dal ricevimento della presente.

Letto approvato e sottoscritto, Li _____

Il Fornitore

A.S.L. Roma I



**PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI
OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A
FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I**

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

CONTRATTO ATTUATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I

TRA

L'ASL Roma I (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L'impresa _____, C.F. n. _____, Partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, Registro Imprese _____, nel seguito denominata "Fornitore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo I

Descrizione del Servizio

La ASL Roma I si riserva la raccolta e la valutazione delle domande di partecipazione degli utenti, l'individuazione del corretto rapporto assistenziale per ogni singolo utente, la composizione dei gruppi, l'indicazione del progetto di soggiorno più idoneo al singolo utente, il parere positivo vincolante sul progetto operativo proposto dagli Operatori, la vigilanza sul corretto svolgimento, eventuali sopralluoghi e la verifica finale.

La ASL Roma I elabora per ogni utente un programma personalizzato, definisce la modalità di realizzazione del soggiorno più idonea (gruppo o individuale) rispetto al percorso riabilitativo individuale e il livello assistenziale maggiormente rispondente alle sue esigenze.

Inoltre definisce la composizione dei gruppi, la tipologia di soggiorno (standard, autogestito o culturale) più idonea a realizzare gli obiettivi di ogni gruppo e programma i turni da realizzare per ciascun distretto UOC Percorsi Disabili adulti/TSMREE/CSM, nell'ambito della disponibilità del budget assegnato.

Fornisce agli Operatori individuati la documentazione sanitaria e socio-sanitaria, le informazioni e le indicazioni necessarie a rispondere ai bisogni assistenziali e di cura di ciascun utente.

I soggiorni potranno essere realizzati nelle forme di seguito specificate:

- Soggiorno di gruppo con assistenza, in pensione completa (standard), soggiorno autogestito o culturale.

- Soggiorno individuale con assistenza, in pensione completa (standard), soggiorno autogestito o culturale.

Si intendono compresi nel Servizio: l'assistenza diretta H24, vitto e alloggio, servizio di accompagnamento da e per Roma, escursioni in loco, attività ludico-ricreative e animazione. L'erogatore è tenuto a garantire il pasto sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno.

Il servizio è articolato e retribuito secondo i pacchetti assistenziali, definiti dalla ASL per ogni utente.

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti necessari a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale (all inclusive) e la quantificazione dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione, così come dettagliati all' art. 3 e art.4.

Nell'importo dei pacchetti assistenziali si intendono compresi anche gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del contraente.

I soggiorni potranno essere realizzati in forma di gruppo o individuale, con modalità standard (A), autogestita (B) o culturale (C).

Inoltre si intendono inclusi la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i referenti della ASL Roma I, con utenti, familiari, strutture ricettive e altri organismi a vario titolo coinvolti nell'organizzazione dell'attività stessa. In alcuni casi particolari sarà richiesta l'assistenza infermieristica.

Quindi gli utenti con disabilità sono rappresentati ripartiti per livello assistenziale e per ogni distretto, questo dato moltiplicato per il costo di ogni pacchetto giornaliero per la durata media di 7 notti e 8 giorni di soggiorno in pensione completa determinerà la previsione di spesa per ogni distretto.

Articolo 2

Quantificazione e Tipologia di Soggiorni

Il Fornitore si impegna a dare disponibilità a realizzare soggiorni per tutti i livelli assistenziali (1/3; 1/2; 1/1; 3/2 e 2/1) e per tutte le tre tipologie: standard, autogestiti e culturali. Inoltre il Fornitore si impegna a garantire la realizzazione dei seguenti turni di soggiorno a lui affidati dalla ASL Roma I:

n. **A □ Soggiorni Standard o Individuali** soggiorni con una media prevista di 7 notti, salvo richieste specifiche, (anche frazionabili in gite e/o week end/culturali) con presenza di operatori sulle 24 ore, realizzati in strutture turistiche regolarmente autorizzate (albergo/villaggio/agriturismo/residence) che dovranno offrire: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, con o senza animazione (per il DSM requisito imprescindibile), con o senza piscina, servizio spiaggia attrezzata, escursioni (almeno 2 per soggiorno, in proporzione alla durata del soggiorno stesso), servizio di navetta o pulmino, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari, il pasto deve essere garantito sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno.

Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza di barriere negli spazi comuni, presenza di camere attrezzate per disabili motori, trasporto da e per Roma con mezzi idonei anche per il trasporto di disabili motori. In alcuni gruppi può essere richiesta la presenza di un infermiere.

Per il DSM le stanze dovranno essere composte al massimo da due letti singoli con bagno privato; per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola.

Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare, durante uno stesso periodo, un numero di disabili non superiore al 15% della capienza. Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone disabili. Tale possibilità potrà essere eccezionalmente autorizzata di volta in volta dalla ASL Roma I, esclusivamente in presenza di specifiche esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

n. **B** **Soggiorni Autogestiti** soggiorno di 7 notti e 8 gg., salvo richieste specifiche, (anche frazionabili in gite e/o week end) con presenza operatori sulle 24 ore realizzato in strutture turistiche regolarmente autorizzate (residence/villaggio/agriturismo /ostello, B&B ecc.), servizio accompagnamento, disponibilità in loco di un mezzo di trasporto attrezzato, sostegno e guida alla preparazione dei pasti, pasti personalizzati per le intolleranze alimentari, corso autonomia, animazione, escursioni (almeno 2 per soggiorno), servizio spiaggia attrezzata, con o senza piscina. Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza barriere negli spazi comuni, camere attrezzate per disabili motori.

Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare durante uno stesso periodo un numero di disabili non superiore al 15% della capienza.

Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone disabili. Tale possibilità potrà eccezionalmente essere autorizzata di volta in volta dalla ASL Roma I, esclusivamente in presenza di particolari esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Il DSM non prevede questa tipologia di soggiorno.

n. **C** **Soggiorni Culturali** di 2-3 notti con presenza operatori sulle 24 ore, realizzati in strutture turistiche regolarmente autorizzate (albergo/villaggio/agriturismo/residence) in località di interesse culturale. Si intende incluso: trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, con o senza animazione, con o senza piscina, servizio spiaggia attrezzata, escursioni giornaliere, servizio di navetta o pulmino, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari. Il pasto deve essere garantito sia nella giornata del viaggio di andata che nella giornata del viaggio di ritorno.

Dovrà essere garantita la vicinanza a presidi ospedalieri, assenza barriere negli spazi comuni, presenza camere attrezzate per disabili motori ove richiesto.

Il soggiorno può prevedere tappe in diverse località e strutture alberghiere.

Il servizio di accompagnamento deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati) in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Per il DSM le stanze dovranno essere composte al massimo da due letti singoli con bagno privato; per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola.

Art. 3

Quantificazione e Costo dei pacchetti assistenziali utenti con **Disabilità Minori ed Adulti**

Definizione e Quantificazione dei pacchetti assistenziali per minori e adulti con disabilità

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti necessari a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale (all inclusive) e la quantificazione dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione.

Nell'ambito della tipologia e quantità di turni di soggiorno di cui all'art. 2 il fornitore si impegna a garantire la realizzazione dei seguenti pacchetti assistenziali a lui affidati dalla ASL Roma I:

Pacchetti Bassa Intensità assistenziale rapporto operatore/utente medio: 1/3 più capogruppo.

Pazienti discretamente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

N.....pacchetti standard affidati per un importo previsto di € IVA Esclusa

N.....pacchetti autogestito affidati per un importo previsto di €..... IVA Esclusa

Pacchetto Media intensità assistenziale: rapporto operatore/utente medio: 1/2 più capogruppo.

Pazienti parzialmente autonomi affetti da disabilità intellettiva e/o mista in buon compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali diretti alla cura della persona, durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali e, ove necessario, sorveglianza notturna.

N.....pacchetti standard affidati per un importo previsto di €.....IVA Esclusa

N.....pacchetti autogestito affidati per un importo previsto di €..... IVA Esclusa

Pacchetto Alta Intensità assistenziale: rapporto operatore/utente medio: 1/1 più capogruppo.

Pazienti non autonomi/autosufficienti affetti da gravi disabilità intellettiva, motoria e/o mista in sufficiente compenso globale e che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi assistenziali quotidiani diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore Socio-sanitario dedicato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita la sorveglianza notturna.

N.....pacchetti standard affidati per un importo previsto di €.....IVA Esclusa

N.....pacchetti autogestito affidati per un importo previsto di €..... IVA Esclusa

Pacchetto Altissima Intensità assistenziale: rapporto operatore/utente medio: 2/1 o 3/2 più capogruppo.

Pazienti totalmente non autonomi/autosufficienti affetti da gravissime disabilità intellettiva, motoria e/o mista in compenso precario e passibile di riacutizzazioni sia dal punto di vista comportamentale o fisico. Necessitano di un intervento continuativo programmato di supervisione e supporto organizzativo, nonché di interventi continuativi assistenziali nelle ore diurne e notturne, diretti alla cura della persona, all'assunzione dei pasti, agli spostamenti e nelle relazioni durante tutta la durata del soggiorno da parte di uno/due operatore Socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno è sempre garantita l'assistenza notturna. N.....pacchetti standard affidati per un importo previsto di €.....IVA Esclusa

Art. 4

Costo dei pacchetti assistenziali utenti con Disagio Psicico

Si intende per pacchetto assistenziale: l'insieme dei servizi richiesti e dei relativi costi alberghieri, di accompagnamento, socializzazione, assistenza e organizzazione (all inclusive) necessaria a realizzare una giornata di soggiorno per l'utente in relazione al suo bisogno assistenziale, ivi compresa una o più riunioni organizzativa preliminari presso i CSM/Comunità Residenziali al fine di concordare la logistica del Soggiorno e la presentazione dei singoli utenti. Ogni turno di soggiorno è composto mediamente da n. 6 utenti e n. 2 operatori, di cui uno dipendente DSM, o suo incaricato, e uno fornito dall' Erogatore.

Tutti gli utenti con disagio mentale afferiscono al livello assistenziale basso rapporto 1:3. Per il DSM, il disciplinare di Roma Capitale riconosce una quota definita "Fondo Cassa" al di fuori della tariffa stabilita ad utente per attività ludico/ricreative oltre le due escursioni previste nel contratto. Tale quota di massimo € 8,00, pro-capite a soggiorno, se utilizzata dovrà essere anticipata dall'Erogatore e rimborsata, tramite fattura separata, con allegati gli scontrini ed una breve descrizione delle attività svolte, distinguendo costi per Operatori/Accompagnatori e costi per utenti.

Definizione di presa in carico per Livello Assistenziale per utenti con disagio mentale

Bassa Intensità assistenziale rapporto operatore/utente medio 1:3 con capogruppo DSM.

Il periodo di svolgimento dei Soggiorni è dal 1 luglio al 31 dicembre dell'anno 2020. Il DSM ritiene di dover programmare il 70% delle possibilità di partenza nei mesi di luglio, agosto e settembre, ed il 30 % delle possibilità di partenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Pazienti discretamente autonomi affetti da disagio mentale con buon compenso globale, che necessitano di un intervento continuativo e programmato di supervisione e supporto organizzativo durante tutta la durata del soggiorno da parte di un operatore socio-sanitario, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel piano riabilitativo individuale nell'ambito del gruppo. Nel soggiorno lo staff deve garantire la reperibilità notturna per eventi eccezionali.

Periodo luglio/settembre 20__:

N. pacchetti standard affidati per un importo previsto di € IVA Esclusa

Periodo ottobre/dicembre 20__:

N. pacchetti standard affidati per un importo previsto di € IVA Esclusa

Qualora, a seguito di richieste della ASL Roma I, si dovesse rendere necessaria una eventuale variazione della quantità del personale di assistenza dovuta a modificazioni delle esigenze assistenziali degli utenti, verrà adeguata la tariffazione.

Al momento della partenza, qualora uno o più utenti dovessero decidere di non partecipare al soggiorno, il DSM si impegna a retribuire all'Erogatore il 40% del costo individuale previsto per ogni singolo utente.

Il Capogruppo o il referente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato. L'Erogatore dovrà presentare entro e non oltre trenta giorni dalla fine di ogni turno di soggiorno, la relazione sull'andamento del soggiorno stesso, i fogli firma degli operatori, il foglio riepilogativo delle presenze firmato e timbrato dalla struttura ricettiva e documenterà le spese di cui al presente articolo attraverso presentazione di regolare fattura in modo distinto e separato per costi relativi al personale di assistenza e quelli alberghieri, di accompagnamento e ricreativi relativi agli utenti. Tale documentazione verrà consegnata al Servizio Sociale ed Amministrativo del Dipartimento.

Art. 5

Attività Organizzativa

Le riunioni organizzative, preliminari e di verifica, anche al domicilio dell'utente se necessario, da tenersi con modalità concordate con l'Azienda ASL Roma I, sono incluse nel costo dei pacchetti come definiti agli art. 3 e art. 4 del presente contratto attuativo.

Analogamente si intende inclusa nei costi definiti agli art. 3 e art. 4 l'attività organizzativa svolta nella fase preliminare e di verifica - compresa la rendicontazione e la produzione delle documentazioni richieste.

Art. 6

Luogo di svolgimento dei soggiorni e strutture ricettive

I soggiorni potranno essere realizzati in località turistiche: mare, collina, lago, montagna, città d'arte, distanti di norma non oltre 4/5 ore di viaggio o 400/500 km da Roma, tali limitazioni non sono vincolanti per il DSM, comunque sempre nelle vicinanze di un presidio medico turistico e struttura sanitaria ospedaliera.

La tipologia delle strutture ricettive proposte dovrà essere in regola con la normativa vigente di settore (albergo/villaggio/agriturismo/residence ecc.), senza barriere negli spazi comuni, camere attrezzate in caso di disabilità motoria o mista, servizio di ristorazione interno.

Le strutture proposte dovranno essere vicine a centri abitati e di interesse turistico, offrire spiaggia attrezzata (se mare o lago) e/o piscina, escursioni e/o animazione.

Le strutture ricettive con più di 30 posti dovranno impegnarsi ad ospitare durante uno stesso periodo un numero di disabili non superiore al 15% della capienza (allegare dichiarazione di impegno della struttura individuata).

Si intende esclusa la realizzazione di soggiorni in strutture turistiche che ospitano in via esclusiva o prevalente persone con disabilità. Tale possibilità potrà essere eccezionalmente autorizzata di volta in volta dai servizi distrettuali di presa in carico territorialmente competenti della ASL Roma I, esclusivamente in presenza di specifiche esigenze terapeutico/riabilitative degli utenti.

Il servizio alberghiero dovrà comprendere: stanze 2/3 letti o Bungalow 3-6 posti con bagni privati, spazi comuni di socializzazione, servizio bar e ristorazione, trattamento di pensione completa o di autogestione, con bevande ai pasti, con o senza animazione, con piscina, spiaggia attrezzata, escursioni (almeno 2 per soggiorno di 7 gg), biancheria da letto e da bagno, aria condizionata, servizio di navetta o pulmino a disposizione, possibilità pasti personalizzati per intolleranze alimentari.

Per il DSM stanze massimo 2 letti singoli o Bungalow massimo quattro posti con bagno privato; per gli Operatori deve essere prevista l'assegnazione di una stanza singola; requisito imprescindibile è la presenza di animazione nella struttura alberghiera e i centri di raccolta per la partenza dei singoli gruppi devono essere o presso il CSM o presso la struttura residenziale psichiatrica ospitante.

Art. 7

Servizio di accompagnamento

Il servizio di accompagnamento: da e per Roma deve avvenire con idonei mezzi di trasporto (pubblici o privati), in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

L'accompagnamento di persone con disabilità motoria o mista deve avvenire con mezzi attrezzati specificatamente a norma di legge, sempre in presenza degli operatori addetti all'assistenza, salvo quanto diversamente disposto o richiesto dal servizio di presa in carico della ASL.

I centri di raccolta per la partenza dei singoli gruppi devono essere o presso il CSM o presso la struttura residenziale psichiatrica ospitante.

Per gli utenti con disagio psichico non è richiesta la disponibilità di mezzi di trasporto attrezzati.

Art. 8

Tipologia e personale di assistenza

L'aggiudicatario dovrà fornire prima della partenza l'elenco nominativo completo di tutto il personale impegnato durante l'attività di cui al presente contratto attuativo.

Tutto il personale deputato all'assistenza dovrà risiedere insieme agli utenti affidati, nella struttura e per tutto il periodo di svolgimento del Soggiorno stesso, nonché accompagnare il gruppo in tutti gli spostamenti da e per Roma e in loco, salvo diversa indicazione del servizio ASL di presa in carico.

Capogruppo soggiorni per minori e adulti con disabilità: l'operatore con incarico di capogruppo, educatore o operatore socio-sanitario, deve avere precedente esperienza almeno biennale nel campo specifico dei soggiorni. In casi particolari può essere proposto come capogruppo anche l'operatore di assistenza con adeguate capacità relazionali e organizzative che abbia maturato esperienza specifica di realizzazione di soggiorni almeno triennale e individuato dai Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili

adulti/TSMREE a garanzia della continuità assistenziale. Il fornitore dovrà presentare, ai Servizi territoriali UOC Percorsi Disabili adulti/TSMREE, l'elenco dei capigruppo con Curriculum vitae di ciascuno entro e non oltre 30 giorni dalla data di partenza.

Si occupa delle attività organizzative, gestionali nonché amministrative del soggiorno assegnatogli. Ha il compito di organizzare e supervisionare durante il soggiorno tutta l'attività assistenziale e ricreativa coinvolgendo utenti e colleghi, secondo quanto richiesto dalla ASL. Gestisce i rapporti con la struttura ospitante, con gli operatori ASL di riferimento, con i familiari e con gli operatori turistici coinvolti. Mette in atto tutte le possibili soluzioni tecnico -organizzative per favorire il positivo svolgimento del soggiorno. L'operatore capogruppo, è sempre individuato tra gli operatori di assistenza diretta ed è già conteggiato nei costi dei pacchetti assistenziali.

Il capogruppo dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato e alle indicazioni dei servizi di presa in carico.

Capogruppo Soggiorni DSM : l'operatore con incarico di capogruppo sarà un operatore del DSM della ASL Roma I o altro operatore individuato dal DSM a garanzia della continuità assistenziale. Si occuperà delle attività organizzative, gestionali del soggiorno assegnatogli. Avrà anche il compito di organizzare e supervisionare durante il soggiorno tutta l'attività assistenziale e ricreativa, coinvolgendo utenti e colleghi, secondo quanto previsto nel progetto.

Il capogruppo dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'apposito regolamento interno che gli verrà consegnato e alle indicazioni dei servizi di presa in carico.

Personale di assistenza diretta per minori e adulti con disabilità e DSM:

Il personale dedicato all'assistenza dovrà essere un assistente di base o OSS con esperienza almeno biennale nel settore dell'assistenza diretta alla persona con disabilità/disturbi psichiatrici.

E' indispensabile un' adeguata conoscenza della lingua italiana in caso di operatori non italiani.

Ha compiti di assistenza diretta, cura della persona e vigilanza degli utenti assegnati, deve contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi socio-riabilitativi individuali e di gruppo, in primo luogo lo sviluppo dell'autonomia e della socializzazione.

Si attiene alle indicazioni del capogruppo e collabora attivamente con i colleghi per favorire il buon andamento del soggiorno. Tutto il personale assegnato al servizio dovrà tenere durante tutta la durata del soggiorno comportamento decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e professionalità. Dovrà osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso (per es. concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASL, i suoi dipendenti, i suoi assistiti).

I principali interventi da garantire inclusi nell'assistenza sono:

- cura della persona (OSS, OTA...);
- supporto e/o somministrazione pasti;
- movimentazione e supporto nei passaggi posturali;
- supporto e/o accompagnamento negli spostamenti;

- supporto e/o supervisione delle dinamiche di gruppo;
- supporto nell'implementazione delle autonomie personali e sociali (uso del denaro, organizzazione /preparazione pasti, cura degli spazi personali, ecc.)
- organizzazione e gestione delle attività ricreativo culturali e logistiche;
- comunicazione con la famiglia e/o al care-giver;
- comunicazione e monitoraggio delle attività con il servizio inviante.
- Rientrano, se previsti dal Piano/Programma Assistenziale/Riabilitativo:
- igiene personale (comprensiva del bagno a letto e dell'igiene intima)
- bagno assistito
- supporto assunzione terapie orali
- gestione delle emergenze (accompagnamento pronto soccorso e/o richiesta intervento guardia medica)
- assistenza funzioni evacuative (anche eventualmente svuotamento manuale del retto)
- cura dell'assetto posturale
- prevenzione decubiti

Il fornitore si impegna, sulla base del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a fornire ai propri operatori informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi in relazione alle proprie attività.

Il fornitore è tenuto ad assicurare adeguata assistenza continuativa in rapporto alle esigenze degli utenti, così come previsto dai pacchetti assistenziali indicati dalla ASL, e agli orari delle strutture utilizzate, garantendo, comunque, ogni necessaria sorveglianza e assistenza anche nelle ore notturne a ranghi "ridotti". Dovrà essere sempre garantita l'immediata sostituzione di personale in caso di allontanamento per problemi personali, di salute o inadeguatezza al compito assegnato.

Art. 9

Vigilanza e controllo

L' Azienda ASL Roma I si riserva la facoltà di vigilare sulle attività svolte durante i soggiorni attraverso eventuali sopralluoghi, anche senza preavviso, e verifiche di propri funzionari e di assegnare stabilmente propri operatori con funzione di Supervisione.

Qualora, nel corso del Soggiorno si dovessero verificare episodi, a causa di atteggiamenti non idonei al buon andamento del Soggiorno stesso da parte di qualche operatore, tali da creare disagio agli utenti, il Capogruppo dovrà segnalare tempestivamente la situazione all' Erogatore e ai servizi di presa in carico della ASL Roma I che, se del caso, potrà richiedere all' Erogatore l'allontanamento dell'operatore non idoneo e l'immediata sostituzione dello stesso.

Art. 10

Reclami utenti

Eventuali reclami degli utenti che pervenissero all' Azienda ASL Roma I saranno da questa immediatamente trasmessi alla contraente che fornirà gli opportuni chiarimenti, salva la possibilità per l'Azienda medesima di procedere a dirette indagini. Per eventuali controversie si elegge il foro di Roma.

Art. 11

Polizza Assicurativa

L' Erogatore è tenuto a provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa RCT per il Servizio reso per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi verificabili, adeguato alle valutazioni economiche (tabelle) correnti in materia di liquidazione di danni e con una Compagnia Assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente. Ove l' Erogatore metta a disposizione dei mezzi di trasporto dovrà essere esibita, in proposito, idonea documentazione. L' Erogatore solleva fin d'ora Azienda ASL Roma I da ogni e qualsiasi onere e responsabilità, sia relativamente all' inosservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte del proprio personale di assistenza, nei confronti degli utenti e di terzi che possano cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.

Articolo 12

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma I può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL Roma I ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di

procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma I si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

Articolo 13

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'ASL Roma I ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'ASL Roma I, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.



4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
5. L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 14

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.
3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 15

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ASL Roma 1 per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma I.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 16

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con la cadenza fissata nel capitolato.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015*". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'ASL Roma I e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma I al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
6. Rimane inteso che l'ASL Roma I, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma I e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'ASL Roma I le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma I ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'ASL Roma I verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Roma I, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma I richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art.18

Durata

Il presente contratto attuativo è operativo nei rapporti con l'Azienda ASL Roma I fino alla conclusione dei turni dei Soggiorni, di cui al precedente Art. 1), fissati con delibera n. 428 del 13/05/19 e comunque non oltre il 31/12/2020.

Art. 19

Costo complessivo del servizio

Il costo complessivo presunto - IVA esclusa- di cui al contratto attuativo è pari ad € _____ con IVA al% pari a € per un importo complessivo pari a €..... ed è determinato dall'importo o dal numero di pacchetti assistenziali assegnati, differenziati per numero, tipologia di soggiorno e durata, come indicato agli art. 3 e 4 del presente contratto attuativo.

Articolo 20

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL Roma I, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma I ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sull/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASL Roma I o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'ASL Roma I. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'ASL Roma I, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASL Roma I, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma I da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. 50/2016 il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASL Roma I entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'ASL Roma I sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma I potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 22

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

Articolo 23

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ASL Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 24

Si dà atto, tra le parti che, per effetto del presente accordo non si costituisce alcun rapporto di pubblico impiego con l'Azienda USL Roma I neanche a carattere precario o a tempo determinato.

Art. 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto attuativo è sottoscritto in triplice copia originale, una per ciascuno dei contraenti ed una per la registrazione. Le imposte di bollo e di registrazione relative al presente accordo sono a carico del fornitore.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 9 Vigilanza e controllo, Articolo 12 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 Recesso, Articolo 15 Corrispettivi, Articolo 16 Fatturazione e pagamenti, Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 18 Durata, Articolo 20 Cessione di credito e contratto, Articolo 21 Subappalto, Articolo 25 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore



36

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI
OPERATORI IDONEI A SVOLGERE SOGGIORNI SOCIO-RIABILITATIVI ESTIVI A
FAVORE DI MINORI ED ADULTI CON DISABILITA' E/O PATOLOGIA PSICHIATRICA
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA I**

DISCIPLINARE DI GARA

(

Q&

INDICE

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
2.1	Documenti di gara.....	4
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni.....	5
2.4	Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta.....	5
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1	Durata	6
4.2	Opzioni e rinnovi.....	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6.	REQUISITI GENERALI	8
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1	Requisiti di idoneità.....	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	9
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	9
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	10
8.	AVVALIMENTO	11
9.	SUBAPPALTO.....	11
10.	GARANZIA PROVVISORIA	12
11.	SOPRALLUOGO	14
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	15
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
15.1	Domanda di partecipazione	18
15.2	Documento di gara unico europeo	19
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	20
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	24
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	24
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	25
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	25
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	26
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	28
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	28
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	29
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	30
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	31
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	31
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	33
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	34
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34

I. PREMESSE

Con deliberazione n. XXXXX del XX/XX/XXXX, l'Azienda Sanitaria Locale Roma I ha deliberato in merito all'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma I.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, tramite accordo quadro, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Roma [codice NUTS IT143]

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Luigi Roberti.

Per l'espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

La fornitura è aggiudicata mediante lo strumento dell'accordo quadro (di seguito "Accordo" o "Contratto") con più operatori economici, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

L'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma I, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti.

I quantitativi indicati nel Capitolato tecnico sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo.

Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come di seguito valorizzato.

Tutti gli operatori economici utilmente collocati nella graduatoria finale, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegnano quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. Le Aziende interessate, tuttavia, non assumono alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo che potrà essere anche pari a zero.

Pertanto saranno legittimati alla stipula dell'AQ tutti gli OE che si qualificheranno in graduatoria, non costituendo titolo legittimante alla stipula dell'AQ l'aver presentato "offerta inaccettabile", intendendosi per tale l'offerta che risulti inappropriata sotto il profilo tecnico-qualitativo e/o rispetto al prezzo, IVA esclusa, risulti superiore alla base d'asta per uno o più dei livelli richiesti.

Si evidenzia inoltre che l'individuazione degli Operatori economici con cui i Contratti Applicativi relativi all'AQ verranno stipulati, essendo questi ultimi finalizzati alla realizzazione di interventi di continuità di cura e di supporto alla persona, sarà effettuata sulla base di motivata e formale valutazione dell'equipe territorialmente competente, congiuntamente all'utente ed alla sua famiglia, finalizzata ad individuare la proposta maggiormente corrispondente alle esigenze assistenziali e riabilitative di ogni singolo utente, tenendo conto del miglior rapporto tra esigenze di esecuzione delle prestazioni clinico sanitarie/riabilitative, le caratteristiche del progetto riabilitativo individuale, del programma riabilitativo individuale, le esigenze specifiche dell'utente, le preferenze espresse dagli utenti e le connesse necessità familiari contingenti, il rispetto del rapporto di continuità assistenziale con altri progetti attivi e l'offerta tecnica ed economica presentate dall'operatore.

La ASL Roma I indice la presente procedura di gara previa richiesta di autorizzazione ritualmente trasmessa alla Regione Lazio. La ASL Roma I potrà ritenere il contratto risolto qualora, prima della scadenza, intervenisse diniego, anche parziale, all'espletamento e/o all'aggiudicazione del presente appalto, sulla base di apposita clausola risolutiva espressa inserita nel testo dell'accordo quadro e da intendersi accettata con

la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta relative alla procedura in oggetto. All'avverarsi della condizione risolutiva di cui sopra, la ditta aggiudicataria rinuncia a qualsivoglia richiesta di risarcimento danno e/o indennizzo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato Tecnico;
 - Schema di Accordo Quadro
 - Schema di Contratto Attuativo;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
 - Allegato 1 – Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (da compilare sul Sistema)
 - Allegato 3 – Schema Offerta Economica
 - Allegato 4 – Patto di integrità
 - Allegato 5 – Informativa Privacy
 - Allegato 6 – Contratto Privacy
 - Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo
 - Allegato 8 – Schema dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale
 - Allegato 9 – DCA U00032/2017

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" o "in corso" concernente la procedura di gara.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante tramite la sezione "chiarimenti" presente all'interno del Sistema, entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/XXXX.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e devono pervenire all'ASL Roma I in un'unica soluzione, a pena di irricevibilità. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "chiarimenti" presente all'interno del Sistema e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per informazioni relative esclusivamente alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it o il call center al numero 06 997744, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18, ovvero consultare le guide disponibili sul Sito.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema (cfr. par. 2.4), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, ovvero pubblicate sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente". o all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" o "in corso" concernente la procedura di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.4 Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura l'Operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82;
- indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche email non certificate;

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è la registrazione al Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'Operatore economico.

L'Operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide accessibili sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con

funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti. Le registrazioni sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del d.lgs. 82/2005.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'individuazione di operatori per svolgere soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità residenti nel territorio della Asl Roma I con cui verrà stipulato l'accordo quadro.

Le attività oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
I	Soggiorni estivi	85320000-8	P	€ 5.040.708,00
Importo totale a base di gara				€ 5.040.708,00

L'importo a base di gara è pari ad € 5.040.708,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie della stazione appaltante e, per le voci di costo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 501/01, con fonti di finanziamento di Roma Capitale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad 49% del valore di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 5.040.708,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 10.081.416,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente disciplinare costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008;
- c) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

- Almeno un servizio analogo a quello oggetto del bando presso strutture pubbliche o private.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o copia autentica (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, autenticata con dichiarazione firmata digitalmente) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, fermo restando che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, e che la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari

la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al possesso dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base dell'appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e precisamente di importo pari ad € 49.998,10, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 (GU del 10 aprile 2018, n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti in formato cartaceo devono essere trasmessi in busta chiusa, al seguente indirizzo: ASL Roma 1 – UOC acquisizione Beni e Servizi – Borgo Santo Spirito, 3 00193 Roma

Il plico, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni, dovrà recare esternamente:

- gli estremi del mittente, comprensivo del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;
- la dicitura: "Procedura aperta per l'individuazione di operatori idonei allo svolgimento di soggiorni socio-riabilitativi estivi a favore di minori ed adulti con disabilità e/o patologia psichiatrica residenti nel territorio della ASL Roma 1 – Busta A – Documentazione amministrativa – Garanzia provvisoria – NON APRIRE".

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore economico all'Ufficio Protocollo. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'ufficio protocollo della ASL Roma 1, posto al piano II dello stabile di Borgo Santo Spirito, 3 esegue i seguenti turni di attività, nei seguenti orari: da Lunedì a Venerdì, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.15. L'invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura richiesta, nonché la denominazione dell'Operatore economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la garanzia provvisoria.

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta, composta da documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica, deve essere effettuata sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili sul Sito.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno XX/XX/XXXX, **pena la sua irricevibilità**.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005. È fatto salvo quanto già indicato al paragrafo 10, in relazione all'eventuale invio in modalità cartacea della garanzia provvisoria.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul Sistema più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 15.1 (Domanda di partecipazione), 15.2 (DGUE), 15.3 (Dichiarazioni integrative e Patto d'integrità) e 17, lett. a) (Offerta economica) potranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente disciplinare, predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella scheda "Busta documentazione" gli Operatori economici devono inserire la Documentazione amministrativa di cui alla busta A, la quale contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato I – *Domanda di partecipazione* al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;

- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, Allegato 2 – DGUE al presente disciplinare, direttamente a Sistema, secondo quanto di seguito indicato. Una volta compilato a Sistema il DGUE deve essere scaricato, firmato digitalmente e nuovamente allegato alla Busta A – Documentazione amministrativa.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'Operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato I – *Domanda di partecipazione* e al presente disciplinare, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA;

8. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica. A tal fine allega all'offerta tecnica una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" secondo le modalità indicate la Paragrafo 16 del presente disciplinare.

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.1 devono essere prodotte da tutte le Imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio Ordinario o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. 50/2016 e da tutte le Imprese indicate quali esecutrici del servizio o, in caso di avalimento, dalle imprese indicate come ausiliarie.



15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

13. originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
14. copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
15. Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, assolta mediante una delle seguenti modalità:
 - applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 7 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso; 
 - virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. 
16. Patto di integrità;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 25 (venticinque) pagine solo fronte, esclusi gli allegati;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:

- b) Eventuale dichiarazione circa le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica presentata, che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "offerta economica", predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 – *Schema offerta economica* al presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Nella sezione "*dettaglio offerta economica*" il prezzo unitario offerto per le singole componenti del servizio, in cifre e in lettere al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'offerta dovrà essere completata con l'inserimento dei valori complessivi per l'intera durata del contratto delle singole componenti del servizio, in cifre e in lettere, e del valore complessivo

dell'offerta, in cifre e in lettere. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per il prezzo unitario e due cifre decimali per il valore complessivo dell'offerta.

In caso di discordanza tra i valori complessivi e quello risultante dalla somma dei prezzi unitari/canoni offerti si terrà conto di quest'ultimo. In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e in lettere, si terrà conto dei valori espressi in lettere

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

Nella medesima busta dovranno altresì essere inseriti:

- d) Nella sezione "Prezzo offerto" il prezzo unitario offerto per le singole componenti del servizio. In caso di discordanza tra il valore inserito a Sistema e quello risultante dall'allegato di cui alla lett. a), si terrà conto di quest'ultimo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che complessivamente superino l'importo a base d'asta o i cui prezzi unitari superino quelli indicati nella schema di offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Organizzazione delle attività generali di gestione del servizio, comprese quelle di gestione dei rapporti con i servizi territoriali, modalità di svolgimento degli incontri preliminari e di verifica, in termini di esaustività ed adeguatezza	8	8		
2	Proposte organizzativa e programma di attività del soggiorno standard, con particolare riferimento all'efficacia e concretezza delle stesse rispetto alle finalità riabilitative, educative, ricreative e tutelari degli utenti	8	8		
	Proposte organizzativa del soggiorno standard, con particolare riferimento alla eterogeneità, esaustività e adeguatezza delle proposte in termini di mete e risorse territoriali proposte	5	5		
3	Proposta organizzativa e programma di attività del soggiorno culturale breve e giornaliero, con particolare riferimento all'efficacia e concretezza delle stesse rispetto alle finalità riabilitative, educative, ricreative e tutelari degli utenti	8	8		
	Proposte organizzativa del soggiorno culturale breve e giornaliero, con particolare riferimento alla eterogeneità, esaustività e adeguatezza delle proposte in termini di mete e risorse territoriali proposte	5	5		
4	Proposte organizzativa e programma di attività del soggiorno autogestito, con particolare riferimento all'efficacia e concretezza delle stesse rispetto alle finalità riabilitative, educative, ricreative e tutelari degli utenti	8	8		
	Proposte organizzativa del soggiorno autogestito, con particolare riferimento alla eterogeneità, esaustività e adeguatezza delle proposte in termini di mete e risorse territoriali proposte	5	5		
5	Servizio di assistenza: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta in termini di competenza ed esperienza degli operatori svolgenti ruolo di capogruppo	4	4		
	Servizio di assistenza: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta in termini di competenza ed esperienza degli operatori svolgenti prestazioni di assistenza diretta	4	4		
6	Organizzazione del servizio di trasporto da e per Roma: efficacia ed adeguatezza	4	4		
8	Modello di Customer satisfaction: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta	3	3		
9	Modello di reportistica: efficacia, esaustività e concretezza della proposta offerta	3	3		
10	Servizi aggiuntivi: adeguatezza e concretezza della proposta	5	5		
		70	70		

Ai fini della determinazione dei punteggi sopra riportati, si specifica di seguito cosa si intende con "efficacia", "esaustività", "adeguatezza" e "concretezza" della proposta:



- Efficacia: capacità della proposta di conseguire i risultati attesi;
- Esaustività: completezza e accuratezza della proposta rispetto alle richieste;
- Adeguatezza: rispondenza delle proposte rispetto al contesto in cui le stesse si applicano.
- Concretezza: presenza nell'offerta di elementi che possano essere effettivamente applicati e che possano apportare reali benefici all'esecuzione del servizio.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del "confronto a coppie".

A tal fine la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $C_{(a)pi}$ definito attraverso la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

Giudizio	Valore
Preferenza massima	6
Preferenza grande	5
Preferenza media	4
Preferenza piccola	3
Preferenza minima	2
Parità	1

Nel caso le offerte pervenute siano inferiori a 3, per la determinazione del coefficiente $C_{(a)i}$, in relazione a ciascun criterio, la Commissione procede all'attribuzione di un coefficiente preliminare $C_{(a)pi}$ corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della seguente scala di valutazione:

Giudizio	Eccellente	Ottimo	Distinto	Buono	Sufficiente	Insufficiente/ non valutabile
Valore i-esimo preliminare assegnato $C_{(a)pi}$	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

In entrambe le precedenti ipotesi, per ogni elemento, il coefficiente preliminare – $C_{(a)pi}$ – viene trasformato in coefficiente definitivo – $C_{(a)i}$ – riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:

a) se $C_{(max)pi} > 0$

$$C_{(a)i} = \frac{C_{(a)pi}}{C_{(max)pi}}$$

b) se $C_{(max)pi} = 0$

$$C_{(a)i} = 0$$

Dove:

$C_{(a)pi}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$C_{(max)pi}$ = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$C_{(a)i}$ = coefficiente ottenuto dall'impresa "a" per il criterio i-esimo.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi, i coefficienti $C_{(a)i}$, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

- 21,23567 viene arrotondato a 21,24;
- 21,23467 viene arrotondato a 21,23.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate, in modalità telematica, attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili sul Sito.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno XX/XX/XXXX, alle ore 10:00.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, salvo che la stessa non sia aggiornata ad altra data ed orario che saranno comunicati, almeno 3 (tre) giorni prima della nuova data fissata, all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/>, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara.

Le date ed orari delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con analogha modalità almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza previsto, nonché il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti contenenti la campionatura o l'eventuale ulteriore documentazione di cui sia consentito l'invio in formato cartaceo e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì entro 5 giorni alle notifiche di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora invece individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Tenuto conto della natura dell'Accordo Quadro tutti gli ulteriori soggetti non risultati esclusi saranno utilmente inseriti in graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, su tutti gli operatori utilmente inseriti in graduatoria.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede ai concorrenti di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

